



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Informativa Imposta di Soggiorno

Il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno con deliberazione n. 105 del 30.12.2024 ha istituito, con decorrenza 01 Aprile 2025, l'Imposta di Soggiorno ed ha approvato il relativo Regolamento in attuazione all'art. 4 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

SCOPO DELL'IMPOSTA

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare, totalmente o parzialmente, gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Ascoli Piceno (fatta eccezione per i soggetti esenti di cui all'art. 5 del Regolamento) che alloggia nelle strutture ricettive quali: alberghi, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca extralberghiere, campeggi, campeggi di transito, agricampeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, uso occasionale di immobili, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, affittacamere, strutture di turismo rurale, country house, rifugi, bivacchi, ititurismo, parchi a tema, ubicati nel territorio del Comune di Ascoli Piceno. L'imposta si applica anche nei casi di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. locazione breve).

ESENZIONI (art. 5 e 6 del Regolamento Comunale)

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a. i minori fino al compimento del 14^a anno di età;
- b. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- c. i portatori di handicap grave la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri ed un loro accompagnatore;
- d. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- f. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- g. il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b, c, f e g, è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e ss.mm.

L'imposta è applicata fino ad un massimo di **5** pernottamenti consecutivi.

In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello **stesso mese solare**, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti. Resta valida la soglia massima di 5 pernottamenti anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive / unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile della struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché effettuati all'interno dello stesso mese solare.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno. L'imposta va versata direttamente al gestore della struttura o al soggetto che interviene nel pagamento del canone della locazione breve, il quale rilascerà ricevuta ai sensi dell' art.7 del Regolamento Comunale.

TARIFFE

Tariffe approvate con delibera di giunta comunale n. 17 del 06/02/2025

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA in euro
Alberghi, Alberghi Diffusi Residenze Turistico Alberghiere, Residenze D'epoca Alberghiere Ed Extralberghiere	5 stelle	4,00
	4 stelle	3,00
	3 stelle	2,50
	2 stelle	2,00
	1 stella	1,00
	non definita	3,00
Country house	5 stelle	4,00
	4 stelle	3,00
	3 stelle	2,50
	2 stelle	2,00
	1 stella	1,00
	non definita	3,00
Agriturismi	4 Simboli	3,00
	3 Simboli	2,50
	2 Simboli	2,00
	1 Simbolo	1,00
	non definita	2,50
Bed & Breakfast	Unica per notte	2,50
Strutture di turismo rurale	Unica per notte	2,00
Villaggi turistici e parchi a tema	Unica per notte	2,00
Affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Case per ferie	Unica per notte	2,00
Appartamenti ammobiliati uso turistico	Unica per notte	2,00
Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50 del 24/04/2017, gestiti direttamente dal proprietario o il cui canone o corrispettivo è incassato da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare	Unica per notte	2,00
Ostelli – rifugi- bivacchi- campeggi- piazzole di sosta	Unica per notte	1,00

SOGGETTI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:

-il gestore della struttura ricettiva;

-per locazioni brevi: il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Ascoli Piceno secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale.

Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Ascoli Piceno del Conto della Gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.comune.ap.it alla sezione **Imposta di Soggiorno**.